

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2020-2022** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D. Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);

- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'accorpamento dell'IMU e della TASI;
- la conferma del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la facoltà di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta di pubblicità nonché, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 (rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018), con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento			Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019
Gettito	previsto	nell'anno	€ 146.337,24

precedente a quello di riferimento			
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 207.430,59	€ 208.337,27	€ 210.123,47
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	La Legge 160/2019 ha istituito un nuovo tributo I.M.U. che sostituisce la vecchia IMU e la TASI. I regolamenti, le scadenze e le aliquote devono essere deliberati entro il 30.06.2020.		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 86.839,38		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 82.833,04	€ 82.833,04	€ 82.833,04
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 aprile 2020.		
Insoluti	All'interno del piano finanziario devono essere inseriti anche gli insoluti. Ritenuto altresì sufficiente (ancorché prudente) fissare una quota di insoluti da ascrivere al PEF inferiore ai residui di bilancio in considerazione del fatto che con l'attivazione delle procedure accertamento e di riscossione coattiva la quota degli insoluti si riduce nel tempo.		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Anche per l'anno 2020 non è stata applicata l'addizionale comunale IRPEF.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del D. Lgs. n. 507/1993		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 2.200,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Il gettito inserito a bilancio è stabilito dal contratto in essere con la Società I.C.A. S.p.A. (Deliberazione G.C. n° 73 del 02.12.2016) dal 01.01.2017 al 31.12.2022.

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Sono presenti a Bilancio € 57.788,79 quale recupero evasione tributaria nell'anno 2020, e più precisamente € 42.188,79 per accertamenti IMU, € 12.600,00 per accertamenti TASI ed € 3.000,00 per accertamenti TARI.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale è un meccanismo volto a ridistribuire le risorse di finanza pubblica sul territorio, in misura tale da tendere all'invarianza di fondi disponibili rispetto alla massa di entrate locali

(da fiscalità e da trasferimenti) previgente, al netto delle riduzioni introdotte dalle varie manovre finanziarie e dai decreti di spending review.

Il fondo è alimentato da quote del gettito IMU dei Comuni e viene ridistribuito fra i Comuni stessi sulla base di vari parametri definiti dalla norma istitutiva e dalle successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo anzidetto dell'invarianza tendenziale di risorse.

A seguito di quanto sopra riportato il fondo di solidarietà per l'anno 2020 è stato quantificato dal Ministero in € 112.733,61 (comprensivo della quota di incremento 100 mln art. 1 commi 848 e 849 L. 160/2019).

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Sono stati inseriti a bilancio i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada per assicurare le destinazioni vincolate previste dall'art. 208 del Codice della Strada.

Proventi da servizi pubblici

Gli introiti derivanti dall'erogazione di servizi pubblici a domanda individuale sono stati iscritti a bilancio sulla base dell'andamento storico dell'utenza. Le previsioni di introito per il 2020 ed i tassi di copertura dei costi sui principali servizi erogati dall'ente sono i seguenti:

N.	SERVIZIO	PRESTAZIONE EROGATA	TARIFFA	
			Unità di misura	Importo
1	Mensa scolastica	Pasti alunni Scuola dell'Infanzia	n° 1 blocchetto di 10 buoni pasto Scuola dell'Infanzia --- -----	€ 43,50
2	Peso pubblico	Pesatura	€ 1,00	a pesata €1,00 fino a 100 q.li €2,00 fino a 200 q.li €3,00 fino a 400 q.li
3	Servizi Parascolastici	Pre Scuola	Quota mensile	€ 10,00
4	Servizi Parascolastici	Post Scuola	Quota mensile	€ 80,00

Agli introiti di questi servizi, e a quelli di altri di minore significatività, vanno aggiunti i diritti riscossi dall'Ente per l'attività amministrativa ed istruttoria (atti, certificati, pratiche edilizie, etc.).

Per gli anni successivi al 2020, ove non prevista una diversa dinamica dell'utenza, le entrate iscritte a bilancio restano invariate.

Proventi dalla gestione dei beni

Le entrate dalla concessione dell'utilizzo di cespiti demaniali o patrimoniali dell'ente sono:

- Concessioni cimiteriali: € 12.000,00 per l'anno 2020, € 20.000,00 per l'anno 2021 ed € 10.007,08 per l'anno 2022;
- Canoni di locazione: assenti.
- Concessione reti per distribuzione gas € 3.600,00 per l'anno 2020, lo stesso importo per gli anni 2021 e 2022.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, e assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

La Legge di bilancio 2020 ha

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	90%	90% ¹	100%
	Non sperimentatori							
RENDICONTO (*)	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D. Lgs 118/2011.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Capitolo	DESCRIZIONE	FCDE
60/2	Tassa rifiuti	SI
21/2 – 70/2	Proventi recupero evasione tributaria	SI
110/1 – 111/1	Proventi sanzioni codice della strada	SI
370/3	Recupero spese	SI
220/2	Quota trasporto scolastico	SI

¹ Percentuale riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, cc. 79-80, L. n. 160/2019.

	Proventi utilizzo impianti sportivi	

Il Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione stanziato per l'anno 2020 è pari ad € 20.850,67 con copertura del 100% già in fase iniziale. L'imposto verrà costantemente controllato e riproporzionato agli stanziamenti di bilancio effettivi.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,90% per il 2020.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato *"Fondo di garanzia debiti commerciali"*, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, c. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, d e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al FGDC per l'anno 2020.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco			
Fondo oneri rinnovi contrattuali	3.105,92	3.670,63	
Fondo rischi contenzioso			
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi			

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	€ 10.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	€ 10.000,00
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 57.788,79	Sentenze esecutive e atti equiparati	
Proventi sanzioni Codice della Strada	€ 5.000,00		
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni			
Condoni			
Alienazione di immobilizzazioni			
Accensioni di prestiti		Gli investimenti diretti	
Contributi agli investimenti	€ 11.597,90	Contributi agli investimenti	€ 11.597,90
TOTALE ENTRATE	€ 84.386,69	TOTALE SPESE	€ 21.597,90

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 11 in data 03.05.2020, e ammonta a € 183.318,55.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a € 321.929,87, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal D.M. MEF 1° agosto 2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ è stato inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ è stato inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ è stato inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto), se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2020-2022 sono previsti investimenti per un totale di € 67.000,00, così suddivisi:

Principali investimenti programmati per il triennio 2020 / 2022			
Opera Pubblica	2020	2021	2022
Manutenzione straordinaria beni comunali	€ 5.000,00 Finanziati con Avanzo Amm.ne ----- € 5.000,00 Finanziati con Oneri di Urbanizzazione		
Asfaltatura strade comunali	€ 20.000,00 Finanziati con Oneri di Urbanizzazione		
Acquisizione di beni specifici in economia	€ 5.000,00 Finanziati con Avanzo Amm.ne ----- € 5.000,00 Finanziati con Oneri di Urbanizzazione		
Fornitura e installazione sistema di sicurezza	€ 4.500,00 Finanziati con Avanzo Amm.ne		
Costruzione tettoia e interventi di riqualificazione Parco Giochi	€ 17.500,00 Finanziati con Avanzo Amm.ne ----- € 5.000,00 Finanziati con Oneri di Urbanizzazione		
Realizzazione rotonda Via Stazione / Via dell'Industria		€ 82.500,00 Finanziati con finanziamenti pubblici ----- € 17.500,00 Finanziati con Oneri di Urbanizzazione	
Manutenzione straordinaria beni comunali			€ 20.000,00 Finanziati con Oneri di Urbanizzazione
Acquisizione di beni specifici in economia			€ 20.000,00 Finanziati con Oneri di Urbanizzazione
TOTALI	67.000,00	€ 100.000,00	€ 40.000,00

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Alla data del 01.01.2020 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ²	Quota di partecipazione	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO
A.S.M. PAVIA S.P.A.	0,011%	www.asm.pv.it	SI

² Secondo il principio gli **enti strumentali partecipati** sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.